

## PER ENTRARE NELLA P.A. LA REGOLA E' IL CONCORSO PUBBLICO

**GIOVANNI MAGLIARO**

*La Cassazione, a cui il lavoratore si è rivolto impugnando la decisione della Corte d'Appello di Catanzaro, non ha ritenuto fondati i motivi addotti nel ricorso. Ricorda che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, cui si è uniformata la costante giurisprudenza della Suprema Corte, il concorso pubblico costituisce la modalità generale ed ordinaria di accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni anche delle Regioni pure se a statuto speciale. L'eccezionale possibilità di derogare per legge al principio del concorso per reclutamento del personale, che è prevista dall'articolo 97 della Costituzione, è ammessa nei soli casi in cui sia maggiormente funzionale al buon andamento dell'amministrazione e corrispondente a straordinarie esigenze d'interesse pubblico, individuate dal legislatore in base ad una valutazione discrezionale effettuata nei limiti della non manifesta irragionevolezza.*

*Nelle numerose sentenze pronunciate dalla Corte Costituzionale si è affermato che il concorso pubblico costituisce meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito. Esso è posto a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell'azione amministrativa. Le eccezioni a tale regola, da prevedere con legge, debbono rispondere a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che "la circostanza per cui in alcune categorie le assunzioni possano avvenire mediante espletamento di procedure selettive o mediante l'avviamento di soggetti iscritti nelle liste di collocamento rappresenta una semplificazione dello strumento tecnico (il pubblico concorso) ma non il superamento della esigenza di trasparenza ed imparzialità insite nel concetto di concorsualità volute dalla norma costituzionale".*

**C**on la sentenza n.19162 del 6 luglio 2021 la Corte di Cassazione ribadisce che la regola per entrare alle dipendenze della Pubblica Amministrazione è il concorso pubblico e che ogni eventuale eccezione deve trovare fondamento in particolari esigenze di interesse pubblico individuate esplicitamente in un provvedimento di legge.

Un lavoratore, deducendo di aver lavorato quale "guardiano delle aree montane" in un Comune della Calabria aveva chiesto al Tribunale competente che fosse dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro con l'Amministrazione comunale e conseguentemente che quest'ultima fosse condannata alla corresponsione delle retribuzioni maturate. Il Tribunale di Castrovillari aveva rigettato la domanda.

La Corte d'Appello di Catanzaro, a cui il ricorrente si era rivolto, ha a sua volta respinto le richieste del lavoratore affermando che la costituzione del rapporto di lavoro tra l'appellante e l'Amministrazione comunale era preclusa dal principio secondo cui all'impiego pubblico si accede solo a seguito di pubblico concorso o pubblica procedura selettiva ai sensi dell'articolo 97, terzo comma, Costituzione e dell'articolo 35 del D.lgs. n.165/2001.

Quanto alla domanda di condanna al pagamento delle retribuzioni il giudice di secondo grado ha osservato che dalle risultanze non era emersa la sussistenza di elementi certi che caratterizzassero la subordinazione. Il ricorrente aveva svolto l'attività volontaria di guardia venatoria e aveva indossato la relativa divisa ma non era tenuto al rispetto di alcun orario prestabilito. Per tale attività, finalizzata alla prevenzione degli incendi boschivi, era previsto solo il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese del carburante.

